

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE

tra

ATTORE/I

e

IFIS NPL SERVICING S.P.A.

CONVENUTO/I

Oggi **24 ottobre 2023** innanzi al giudice Laura Massari, sono comparsi: il
l'avv. _____ e per IFIS NPL SERVICING S.P.A. l'avv. _____ in
sostituzione dell'avv. _____

L'avv. _____ chiede concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, quindi, il termine
per introdurre il procedimento di mediazione.

L'avv. I _____ si oppone alla istanza di provvisoria esecuzione del decreto per le ragioni già
indicate in citazione

Il giudice

Ritenuto che la pretesa azionata in via monitoria non sia sufficientemente dimostrata poichè: la
stessa opposta, richiamato il contratto di prestito personale oggetto di causa n. _____ sottoscritto
dall'opponente con Agos S.p.A. (doc. 3 fasc. monitorio), precisa che quest'ultima è una "società che
non avrebbe mai potuto rilasciare la certificazione" ex art.50 TUB e l'estratto conto sub doc.8
fascicolo monitorio è del tutto inidoneo a provare il credito; inoltre, se è vero che parte opponente
non contesta la sottoscrizione del contratto, è altrettanto vero che ella non riconosce la avvenuta
erogazione della somma, della quale già in sede monitoria il giudice aveva richiesto
documentazione non fornita; anche la contestazione relativa alla legittimazione attiva di IFIS
richiede miglior precisazione e approfondimento, non potendosi ritenere sufficiente la
pubblicazione delle operazioni di cartolarizzazione sulla Gazzetta Ufficiale;

preso atto della richiesta di termine per lo svolgimento del procedimento di mediazione;

P.Q.M.

Rigetta la istanza di provvisoria esecuzione del decreto;
asigna a parte convenuta opposta termine di 15 giorni per la introduzione del procedimento di
mediazione e rinvia la causa all'udienza del **5 marzo 2024** ore **10.00**.

Il giudice
Laura Massari

